

	POLITECNICO DI TORINO		O	PRO- GRAVIDANZA
	<i>TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E GESTANTI</i>		vers. n° 7 of 23/03/2023	
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		P. 1/2	

Tutela delle lavoratrici madri e gestanti

Il D.Lgs. 151/2001 (normativa nazionale vigente in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ad attività lavorative a rischio per la madre e/o il bambino.

L'obbligatorietà del rispetto del D.Lgs. 151/2001 è anche sottolineata dal D.Lgs. 81/08, normativa relativa alla salute e sicurezza occupazionale.

Le attività definite a rischio

Le attività definite dalla normativa a rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto e di conseguenza da non svolgere, sono quelle che espongono a:

- colpi, vibrazioni meccaniche e movimenti impegnativi o ripetuti;
- movimentazione manuale di carichi;
- rumore;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- sollecitazioni termiche;
- agenti biologici;
- agenti cancerogeni e mutageni,
- agenti chimici classificati come teratogeni, tossici, molto tossici, nocivi, irritanti, corrosivi, esplosivi e infiammabili.

Preso atto che le distinzioni effettuate dalla normativa tra le attività espressamente vietate e quelle non espressamente vietate sono di difficile interpretazione, e che la pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta delle sostanze ma anche da permanenza in ambienti potenzialmente a rischio, si consiglia in generale alle lavoratrici madri e gestanti di NON effettuare attività in laboratorio e di NON effettuare sopralluoghi o attività in esterno presso unità produttive, cantieri, ambienti naturali critici, ecc.

In caso di dubbi, il Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione col Medico Competente, può fornire ulteriori informazioni di dettaglio con riferimento a specifiche attività lavorative.

La comunicazione dello stato di gravidanza

La comunicare dello stato di gravidanza è un obbligo della lavoratrice solo nel caso in cui la stessa sia esposta a radiazioni ionizzanti, vedi comma 2, art. 8 del D.Lgs. 151/2001.

Al fine di consentire la più efficace protezione della lavoratrice e del nascituro, si raccomanda comunque di comunicare sempre il proprio stato di gravidanza il più presto possibile.

È quindi consigliato inviare il prima possibile al proprio Responsabile/Direttore, all'ufficio del personale dell'amministrazione centrale e al Medico Competente per tramite dell'infermeria una comunicazione scritta, allegando un certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.

Per tale comunicazione è disponibile il Modulo "Comunicazione stato di gravidanza".

L'infermeria è raggiungibile all'indirizzo infermeria@polito.it.

Nel caso in cui si svolgano attività definite a rischio

Se la lavoratrice svolge abitualmente una delle attività elencate in precedenza, il Responsabile/Direttore deve provvedere affinché la stessa sia adibita a mansioni alternative non rischiose.

Sono consentite a priori le attività didattiche, di ricerca o di supporto alla medesima non in laboratorio, amministrative, ecc., con o senza l'utilizzo del videoterminale.

Nel caso in cui vi fossero dubbi o proposte diverse e specifiche per la definizione dei nuovi compiti da assegnare, il Responsabile/Direttore può fare riferimento al Servizio di Prevenzione e Protezione che, in collaborazione col Medico Competente, effettuerà una valutazione congiunta dell'adeguatezza o meno delle nuove attività da proporre alla lavoratrice.

Si ricorda che il Responsabile/Direttore deve comunicare in forma scritta alla lavoratrice la nuova mansione cui è adibita, sottolineando anche il divieto di effettuare le lavorazioni a rischio.

	POLITECNICO DI TORINO		O	PRO- GRAVIDANZA
	<i>TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E GESTANTI</i>		vers. n° 6 of 06/10/2021	
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		P. 2/2	

Nel caso in cui non si svolgano attività definite a rischio

Se le attività già abitualmente svolte dalla lavoratrice non rientrano tra quelle definite a rischio, la stessa, a meno di complicanze specifiche della gravidanza, può continuare a svolgere il proprio lavoro fino al congedo di maternità obbligatorio, ossia il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che normalmente comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi alla data del parto.

Flessibilità del congedo di maternità

È prevista anche la possibilità per la lavoratrice di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro.

La lavoratrice ha cioè la possibilità utilizzare il congedo di maternità astenendosi dal lavoro il mese prima del parto e nei quattro successivi allo stesso.

Con l'approvazione della Legge di bilancio 2019 è ora consentito alla futura mamma di richiedere la fruizione dei 5 mesi di astensione obbligatoria interamente dopo il parto, rimanendo a lavorare fino al nono mese di gravidanza.

Tale flessibilità va esplicitamente richiesta e per farlo la lavoratrice deve:

1. richiedere tramite l'infermeria un appuntamento col Medico Competente (infermeria@polito.it), mettendo in copia l'ufficio del personale dell'amministrazione. Nella richiesta dovrà essere specificato il motivo della richiesta della visita, ossia l'utilizzo della flessibilità del congedo di maternità. Nessuna documentazione medica dovrà essere allegata;
2. presentarsi all'appuntamento col Medico Competente con:
 - l'attestazione rilasciata da un ginecologo del Sistema Sanitario Nazionale circa il regolare proseguimento della gravidanza, la data presunta del parto e il riferimento al fatto che il prosieguo dell'attività lavorativa fino all'ottavo mese non arrecherà danno alla salute della gestante e del nascituro;
 - il modulo [O-MOD-FLESSIBILITA'](#) opportunamente compilato e firmato dalla lavoratrice e dal Responsabile dell'Attività, nel quale si dichiara che, in ottemperanza al D.Lgs. 151/2001, in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, non verranno effettuate attività lavorative a rischio per la madre e/o il bambino, quali lavorazioni in laboratori chimici, biologici o fisici o sopralluoghi/attività in esterno presso unità produttive, cantieri, ecc.

Il Medico Competente provvederà o meno a rilasciare parere favorevole, sulla base di parametri suggeriti dall'Asl territorialmente competente e anche, potenzialmente, a seguito di un sopralluogo congiunto con il Servizio Prevenzione e Protezione presso gli abituali luoghi di lavoro della lavoratrice.

Il parere sarà consegnato direttamente alla lavoratrice e l'infermeria provvederà ad inviarlo all'ufficio del personale dell'amministrazione.